



CITTÀ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

Elezioni del 26 Maggio 2019
Elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale e rinnovo
del Parlamento Europeo

Il 26 maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e nella stessa data si terranno anche le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, con eventuale turno di ballottaggio il 9 giugno 2019. Il Ministero dell'Interno si è già espresso per tale data e si è in attesa del relativo Decreto.

La data è stabilita dal Ministro dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente quello delle votazioni ed è comunicata ai Prefetti che provvedono alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti previsti dalla legge. **SI POTRÀ VOTARE NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00.**

Anche nell'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni comunali del 9 giugno, si potrà votare solo in tale giornata dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Gli elettori potranno votare nei 56 seggi sparsi sul territorio comunale nei vari Istituti scolastici. Con apposito manifesto verranno pubblicate le sedi dei seggi elettorali con l'indicazione delle vie i cui residenti ed elettori potranno recarvisi a votare.

Si riportano di seguito informazioni relative alle elezioni suddette, al fine di fornire notizie e strumenti di lavoro per tutti coloro che sono interessati alle attività del prossimo appuntamento elettorale.

Per informazioni sulla tornata elettorale:

<http://elezioni.interno.it/>

www.comune.san-severo.fg.it

Si provvederà all'aggiornamento e/o modifica in occasione dell'attivazione delle procedure relative allo svolgimento delle elezioni.



CITTÀ DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

Il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo

Le **elezioni europee del 2019** si terranno nei 27 [stati membri dell'Unione europea](#) (per la prima volta non parteciperà il Regno Unito per l'uscita dall'UE dopo la Brexit) tra il 23 e il 26 maggio, come deciso unanimemente dal Consiglio dell'Unione europea. Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23.00 del 26 maggio, in modo tale da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione. Le elezioni europee del 2019 rappresenteranno la nona tornata elettorale per il [Parlamento europeo](#). Il primo voto risale al 1979.

La **legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, Legge n. 18/1979**, disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.

Circoscrizioni

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinomiali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione. Ogni circoscrizione comprende molteplici [regioni](#), secondo il seguente elenco:

1. Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
2. Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
3. Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio);
4. **Italia meridionale** (Abruzzo, Molise, Campania, **Puglia**, Basilicata, Calabria);
5. Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia nel Parlamento europeo (nella legislatura 2004-2009 erano 78, nella legislatura 2009-2014 sono scesi a 72 ed erano 73 nella legislatura 2014-2019 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Secondo il decreto del 1° aprile 2009, l'assegnazione teorica (vedi sotto) dei seggi alle circoscrizioni è la seguente:

- Italia nord-occidentale: **20**
- II. Italia nord-orientale: **14**
- III. Italia centrale: **14**
- **IV. Italia meridionale: 17**
- V. Italia insulare: **8**



CITTÀ DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

Presentazione delle liste e sottoscrizioni

La L. n. 65/2014 impone che le liste siano presentate tra il 40° ed il 39° giorno prima della data delle elezioni. Esse vanno accompagnate da un numero tra 30.000 e 35.000 sottoscrizioni, con almeno il 10% raccolte in ognuna delle 5 circoscrizioni. Sono esentati dalla raccolta delle firme le liste dei gruppi politici presenti in Parlamento o che abbiano eletto almeno un parlamentare alla Camera o che abbiano eletto un rappresentante nelle precedenti elezioni europee con proprio simbolo o all'interno di un simbolo composito.

Il sistema di voto

La legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979, e alla quale essa si ispira.

Il calcolo dei seggi attribuiti ad ogni lista avviene semplicemente a livello centrale nel collegio unico nazionale, per tramite del [metodo Hare-Niemeyer](#) dei quozienti naturali e dei più alti resti. Determinato il numero di seggi spettanti ad ogni partito, gli stessi vengono suddivisi fra le singole liste circoscrizionali con lo stesso principio proporzionale puro: ne consegue il ruolo meramente procedurale delle circoscrizioni, e la possibilità della variazione del numero complessivo dei rappresentanti delle singole ripartizioni.

Sempre secondo il modello politico vigente nel [1979](#), tale legge prevede il [voto di preferenza](#) plurimo per i candidati della lista: **ogni elettore può esprimere il proprio gradimento fino a tre candidati**, e gli stessi vengono proclamati eletti, nel limite degli scranni ottenuti da ogni lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di consensi ottenuta. **Le preferenze vanno espresse a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della terza preferenza**. Nel caso fossero presenti nella medesima lista candidati con uguale cognome, va obbligatoriamente segnato sulla scheda anche il nome di colui al quale si desidera offrire la preferenza.

Il voto è permesso ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto il 18° anno di età e che sia iscritto nelle liste elettorali. [Sono anche elettori i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro 90 giorni dalla elezione, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale del comune italiano di residenza.](#)

Gli elettori italiani residenti all'estero in un paese dell'Unione europea possono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo con tre modalità alternative:

1. scegliendo di votare la scheda nazionale del paese estero in cui si trovano (in tal caso devono formalizzare la richiesta e vengono inclusi nell'elenco del comune estero di residenza); *oppure*
2. recandosi in Italia; *oppure*
3. recandosi presso il consolato italiano di competenza: in questo caso viene consegnata all'elettore la scheda di una delle cinque circoscrizioni elettorali europee in Italia.

Potranno inoltre votare - solo per corrispondenza - dipendenti pubblici, ricercatori e militari anche se residenti al di fuori dell'Unione europea.

Per essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana, occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono anche eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell'Unione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane e che non siano decaduti da tale diritto nel loro Stato membro di origine.



CITTÀ DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

Il voto per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

Chi ha diritto al voto

Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.

Hanno, altresì, diritto di elettorato attivo i cittadini stranieri, appartenenti a stati membri dell'Unione europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte:

- possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

La presentazione dei candidati

I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. Pertanto, **nel Comune di San Severo**, il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà **da 16 a 24 candidati**.

Nelle liste dei candidati nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, e ai fini del corretto calcolo dei due terzi, la norma prevede che deve essere arrotondato all'unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

In ordine alla disciplina delle candidature, la legge stabilisce che non ci si può candidare a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, a partire dalle ore 8.00 del 30° giorno antecedente la data delle votazioni alle ore 12.00 del 29 giorno^ antecedente la data delle votazioni. Il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale.

La firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata da una serie di soggetti, quali i funzionari incaricati dal sindaco, i sindaci, gli assessori comunali, il notaio, giudice di pace, cancelliere, ecc., indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'articolo 6, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..



CITTÀ DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE CURRICULUM VITAE E CERTIFICATO PENALE LEGGE N. 3 DEL 9 GENNAIO 2019. Art. 1, COMMA 14.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE PER COLORO CHE PRESENTERANNO LA PROPRIA CANDIDATURA ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI DELL'OBBLIGO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 3 DEL 9 GENNAIO 2019, art. 1, COMMA 14 CHE STABILISCE:

*"Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, **i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.**"*

Numero dei sottoscrittori delle liste

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta, **nel Comune di San Severo, da un minimo di 200 a un massimo di 400 elettori**. I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Gli elettori sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista e in caso di trasgressione sarà tenuto al pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro. Qualora venisse accertata tale infrazione la Commissione elettorale circondariale cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

Il sistema elettorale

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato o candidata a sindaco deve dichiarare il



CITTÀ DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste a esso collegate.

L'espressione del voto

Gli elettori possono votare nei seguenti modi:

1. **esprimere un voto per la lista prescelta**, barrando il relativo contrassegno, dando contestualmente il voto anche alla candidata o al candidato sindaco collegato e manifestando le proprie **preferenze** verso scrivendo il cognome di non più di due tra candidati e candidate compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare componenti di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;
2. **esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco**, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s'intende espresso solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;
3. **esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco**, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (possibilità del **voto disgiunto**).

È proclamato sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Il ballottaggio

Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede a un secondo turno elettorale (c.d. **ballottaggio**), che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.

Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

L'attribuzione dei seggi

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o dell'eventuale secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia.



CITTÀ DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4... (metodo d'Hondt) sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4... sino alla concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina così il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo.

Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessun'altra lista, o altro gruppo di liste collegate al primo turno, abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.

Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti ma collegati a liste che abbiano ottenuto almeno un seggio.

Nell'ipotesi in cui il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (gli viene cioè assegnato l'ultimo seggio che spetterebbe al suo gruppo).

Sono quindi proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali⁶¹. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Nei prossimi giorni sarà inserita sul sito istituzionale la modulistica ministeriale per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali.

Per informazioni:

Ufficio Elettorale – Dott.ssa Carolina Tricarico

Tel: 0882/339236

e-mail: ca.tricarico@comune.san-severo.fg.it